

ORGANISMO STRAORDINARIO

PER LA TEMPORANEA GESTIONE DELLE IPAB AI FINI DELLA
TRASFORMAZIONE IN AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA
PERSONA ASP – PROVINCIA CHIETI
(ex Art. 21 comma 6 L.R. 17/2011)

SEDUTA DEL

12.09.2016

N.

45

**OGGETTO: ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZA "SAN GIOVANNI BATTISTA" -
CHIETI
CAUSA ISTITUTI RIUNITI/ INCARICO LEGALE - RICORSO IN CASSAZIONE -**

L'anno duemilasedici il giorno 12 del mese di Settembre alle ore 13:00, nella sede degli Istituti Riuniti di Assistenza "San Giovanni Battista" di Chieti, a seguito di convocazione del Presidente si è riunito l'Organismo Straordinario di cui all'art. 21 della L.R. 24/06/2011, n. 17.

N.	Cognome	Nome	Carica	Presente	Assente
1	DE THOMASIS	SANDRA	PRESIDENTE	X	
2	DI BOSCIO	AUGUSTO	COMPONENTE	X	
				2	-

N.	Cognome	Nome	Carica	Presente	Assente
1	SALVATORE	CARLO	PRESIDENTE		X
2	LA FRAZIA	VINCENZO	COMPONENTE		X
3	LABBATE	STEFANO	COMPONENTE		X
				-	3

Le funzioni di Segretario sono assunte dalla Dott.ssa Luisa Caramanico, incaricata della redazione del verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti la Dott.ssa Sandra De Thomasis nella sua qualità di Presidente assume la Presidenza e dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

L'ORGANISMO STRAORDINARIO

PREMESSO:

- che l'Ente, avverso la sentenza n. / del Tribunale di Chieti, ha impugnato la stessa contestando le risultanze della CTU contabile posta a base della decisione;
- che la Corte d'Appello di L'aquila, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza in data . n. del Tribunale di Chieti in funzione di giudice del lavoro, ha rigettato l'appello e condannato la parte appellante (Allegato 1 al presente atto);

ACQUISITA la nota dell'Avv. , legale dell'Ente;

RITENUTO che l'Avv. all'Ente i fascicoli di parte delle fasi di

merito, così come precisato dal Responsabile del Servizio Amministrativo;

CONSIDERATO altresì che il ricorso per Cassazione potrebbe riguardare il sindacato di merito in relazione alla CTU risultata sfavorevole all'Ente e che alla Cassazione è precluso l'esame sul punto, come da giurisprudenza pacifica e costante (cfr. Cass. n. 10222/2009, n. 23530/2013 e Cass. 17644/2016);

RITENUTO altresì che dalla lettura della Sentenza della Corte d'Appello si evince che il gravame ha riguardato esclusivamente le risultanze della CTU contabili e non il merito della debenza delle somme;

RITENUTO infine che l'eventuale ricorso per cassazione non avrebbe con ragionevole certezza possibilità di accoglimento, comportando, quindi, ulteriori ed inutili costi per l'ente;

Con voti unanimi e palesi

DELIBERA

1) di non procedere al ricorso in Cassazione;

2) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.


Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL COMPONENTE

IL COMPONENTE

IL SEGRETARIO



ATTESTA

- che la presente deliberazione:

- o è stata pubblicata mediante affissione all'albo pretorio degli Istituti Riuniti di Assistenza "San Giovanni Battista" di Chieti il giorno 14 SET. 2016 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 3 della L.R. n. 4 del 23/1/2004 ed art. 124 del D.Lgs n. 267 del 18/8/2000)

Chieti 14 SET. 2016



IL RESPONSABILE

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 12 SET. 2016 perché:

dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, del D.Lgs n. 267 del 18/8/2000)

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio degli II.RR.AA. (art. 134, 3° comma, del D.Lgs n. 267 del 18/8/2000)

Chieti 14 SET. 2016



IL DIRETTORE

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

Chieti 14 SET. 2016



IL DIRETTORE